

Mozione n. 479

presentata in data 21 marzo 2019

a iniziativa del Consigliere Malaigia

“Sollecitare il Parlamento a promuovere il riconoscimento professionale dell’onicotecnico”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- l’onicotecnico è una professionalità nel campo dell’estetica e della cura del corpo specializzata nella ricostruzione delle unghie e nell’applicazione di quelle artificiali per pura finalità estetica. L’attività comprende ogni prestazione artistica eseguita ad esclusivo scopo decorativo o di miglioramento estetico della superficie di unghie di mani e piedi, tramite l’apposizione di prodotti che consentano l’allungamento/estensione delle unghie naturali;
- l’onicotecnico è una figura professionale che attualmente non è ancora stata istituita, ma che rientra nell’attività di estetista, nonostante in passato siano stati presentati numerosi progetti di legge in merito;
- l’attività di onicotecnico è di tipo artigianale e pertanto necessita di regolare iscrizione all’albo delle imprese artigiane per il suo regolare esercizio, così come dell’istituzione di apposita qualifica professionale che si differenzi da quella di estetista.

Considerato che:

- la Giunta Regionale delle Marche ha istituito il Registro Regionale degli Onicotecnici, a cui sono iscritti i soggetti che hanno partecipato ai percorsi formativi indicati al comma 5 dell’articolo 2 della Legge Regionale n.36 del 30 dicembre 2014;
- tale iscrizione al Registro Regionale degli Onicotecnici non è condizione per l’esercizio di attività di onicotecnico, quindi l’attività è libera.

Ricordato che:

- la disciplina delle professioni rientra, ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione, nel l’ambito della competenza legislativa concorrente. Conseguentemente spetta alla legislazione dello Stato determinare i principi fondamentali, in conformità ai quali le regioni possono esercitare la propria potestà legislativa (sentenze della Corte Costituzionale nn. 424/2005, 40/2006, 300/2007, 93/2008, 138/2009, 98/2013 e 178/2014):
- in Parlamento è depositato il disegno di legge 911 teso a disciplinare un’attività, quella di onicotecnico, di natura artistica ed artigianale, attualmente priva di normativa specifica che la distingue dall’attività di estetista.
- in particolare, nella proposta di legge sopraccitata si definiscono i principi fondamentali di disciplina delle attività professionali di onicotecnico, andando a stabilire altresì disposizioni a tutela della concorrenza relative all’esercizio di tale attività.

Richiamata:

- la sentenza del TAR del Veneto n. 4327/2001, che stabiliva che se è vero che l'attività di applicazione e/o ricostruzione di unghie artificiali consiste nella giustapposizione di una protesi preconfezionata alle unghie ai fini meramente di abbellimento del dito, senza nessun trattamento che incida sulla pelle e che questa è rimovibile in qualsiasi tempo, del pari senza effetti invasivi sul corpo umano, sembra potersi concludere che sia attività artigianale. Per l'esercizio della medesima sarebbe dunque necessaria l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ed eventualmente apposita qualificazione, ma non pure, il possesso della qualificazione di estetista.

Considerato che:

- l'attività di onicotecnico viene attualmente ed in modo preponderante esercitata abusivamente all'interno di private abitazioni, con figure professionali oscure, prodotti non tracciabili e strumenti non sterilizzati solitamente a prezzi bassissimi tali da generare una vera e propria concorrenza sleale nei confronti di chi invece la esercita correttamente all'interno di vere e proprie attività professionali.

Tenuto infine conto che:

- attualmente la qualifica di onicotecnico presuppone lo svolgimento dell'attività di estetista, la quale è subordinata al possesso della qualificazione professionale di estetista e dell'autorizzazione comunale;
- per acquisire la qualifica di estetista valida per l'esercizio autonomo della professione è necessario, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, il superamento di un esame teorico/pratico preceduto dallo svolgimento, alternativo, di un lungo iter formativo:

Ritenuto che:

- una riforma della legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista) sia necessaria per avere un impianto normativo ben definito e al passo con i tempi, nonché contrastare il fenomeno dell'abusivismo che genera una concorrenza sleale per le imprese di estetica, di acconciatura e, in generale, del benessere;
- a tal fine sia opportuno che la Regione valuti l'opportunità di disciplinare, nel rispetto delle proprie competenze, gli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale;

Richiamata:

- la necessità che qualsiasi processo di riforma risponda a criteri di semplificazione normativa che riescano a favorire lo sviluppo delle attività economiche e quindi della società in cui viviamo.

IMPEGNA

Il Presidente della Giunta regionale:

- 1) ad attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento, anche sollecitando una rapida approvazione delle proposte di legge sull'argomento in oggetto, affinché si possa arrivare ad una riforma della l. 1/1990 che disciplina la professione di estetista, introducendo la disciplina dell'onicotecnico, al fine di avere un quadro omogeneo finalizzato a garantire parità di trattamento su tutto il territorio

nazionale, con percorsi formativi integrati, e rendere più semplici lo sviluppo e l'emersione dell'esercizio abusivo della professione a tutela dell'igiene e della salute dei consumatori;

2) parimenti, a valutare l'opportunità di disciplinare, per la qualifica professionale sopracitata e nel rispetto delle competenze della Regione, gli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.